



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

ORTONA

ORDINANZA N. 54/2005

DISCIPLINA DELLA PICCOLA PESCA PROFESSIONALE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona:

VISTO: il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA: la legge 14 luglio 1965 n.963 " Disciplina della pesca marittima" e successive modificazioni;

VISTO: il D.P.R. 02 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima" e successive modificazioni;

VISTO: il D.M. 30 novembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali relativo alla "Disciplina delle lumachine di mare";

VISTO: il D.M. 14 settembre 1999 relativo alla "Disciplina della piccola pesca professionale";

VISTA: l'Ordinanza n. 13/2001 in data 13 marzo 2001 della Capitaneria di Porto di Pescara disciplinante le attività della "piccola pesca professionale" per il Compartimento Marittimo di Pescara;

VISTO: il parere della Commissione Consultiva Locale della Pesca Marittima riunitasi il giorno 26 febbraio 2001, che si fa proprio;

VISTO: il D.P.R. n. 51/05 del 1° marzo 2005 (pubbl. in G.U. serie generale n. 88 in data 16 aprile 2005) relativo alla elevazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona al rango di Capitaneria di Porto;

TENUTO CONTO: che la disciplina dell'esercizio delle attività della pesca professionale, giusta quanto disposto dalle richiamate normative, è demandata al Capo del Compartimento Marittimo;

RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO: estendere, per certezza del diritto, la disciplina dell'esercizio della piccola pesca professionale, già in vigore nella giurisdizione di Pescara anteriormente alla elevazione di rango di questo Ufficio, alla zona marittima di giurisdizione di Ortona.

ORDINA

CAPO I DELLA PICCOLA PESCA PROFESSIONALE

Articolo 1

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Ortona la piccola pesca professionale, individuata ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza, è effettuata in osservanza alle norme seguenti che integrano le disposizioni vigenti in materia di pesca.

Articolo 2

Per “piccola pesca”, in ossequio a quanto disposto dal D.M.14.9.1999 citato in premessa, si intende l'attività di pesca effettuata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze, arpioni, nasse e similari.

Articolo 3

L'attività di pesca sopra indicata è consentita dalle ore 05.00 sino al tramonto di ogni giorno, fatte salve ulteriori limitazioni previste da altre norme di legge.

Articolo 4

Le nasse e gli attrezzi similari qualora utilizzati successivamente al 15 marzo non dovranno essere salpate per essere portate a terra prima del 30 settembre di ogni anno. In tale periodo le stesse potranno esclusivamente essere portate a bordo per la raccolta del pescato, successivamente dovranno comunque essere riposizionate in mare.

E' consentito l'impiego di un massimo di 300 (trecento) nasse per imbarcazione da pesca.

Articolo 5

Tutti gli attrezzi di cui all'art. 2 devono essere posizionati ad una distanza superiore a 300 (trecento) metri dalla costa, distanza che sarà di metri 500 (cinquecento) durante il periodo estivo ricompreso nelle attività balneari (periodo di vigilanza dell'Ordinanza balneare).

Articolo 6

Tutti gli attrezzi fissi da pesca di cui all'art. 2 devono essere calati a distanza di almeno 100 (cento) metri da altri segnali da pesca. Per ciascuna unità da pesca è consentita la posa degli attrezzi su uno o più allineamenti paralleli alla costa. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, gli attrezzi dovranno essere posizionati ad una distanza di non meno di 100 (cento) metri sullo stesso allineamento (nel senso indicativo nord-sud — parallelamente alla costa) e ad una distanza di non meno di 200 (duecento) metri fra i vari allineamenti (nel senso indicativo est-ovest), onde consentire in sicurezza la navigazione nonché l'esercizio delle attività di pesca da parte di altre unità.

Articolo 7

Gli attrezzi di cui al precedente articolo 2, devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti, aventi dimensioni non inferiori a 20x30 centimetri, distanti tra loro non più di 100 (cento) metri, segnalati rispettivamente con bandierine di colore giallo in orario diurno e appositi fanali in orario notturno. Le bandierine devono apportare la lettera "P" (professionale), il nominativo ed il numero dell'unità da pesca.

Al di sotto del galleggiante dovrà essere posta un'asta rigida di almeno 2 (due) metri, trattenuta da un cavo piombato di lunghezza non inferiore a tre metri, al fine di evitare inconvenienti alle eliche delle unità che si trovassero a transitare in prossimità dei segnali.

Articolo 8

Fermo restando le limitazioni di distanza dalla costa o da altri segnali di pesca di cui articoli 4 e 6, l'uso degli attrezzi di pesca in questione è vietato, per motivi di sicurezza:

- a) all'interno dei porti nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio comprese in un raggio di metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei porti o degli ancoraggi;
- b) a distanza inferiore a metri 600 (seicento) dalle opere portuali esterne;
- c) a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dalle foci dei fiumi e dei fossi;
- d) ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle piattaforme di perforazione e dagli impianti fissi di acquacoltura e miticoltura;
- e) nelle zone acquee destinate a punto di fonda delle navi di cui all'Ordinanza n. 37/2000 in data 22 luglio 2000 di questa Capitaneria di Porto;
- f) nella zona posta in prossimità delle dighe foranee del porto di Ortona, così come individuata nell'Ordinanza n°5/98 in data 27 gennaio 1998;
- g) nella zona riservata al transito delle navi di cui al Regolamento degli accosti del porto di Ortona approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza 37/2000 in data 22 luglio 2000;
- h) in generale, in prossimità delle opere foranee nonché in tutte le altre zone ove la pesca è vietata da ordinanze locali, per il periodo di vigenza delle stesse.

CAPO II DELLA PESCA DELLE SEPPIE E DELLE LUMACHINE DI MARE

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della piccola pesca finalizzata alla cattura delle seppie (*Sepia Officinalis*) è consentita con i seguenti limiti temporali:

- La pesca delle seppie con attrezzi tipo nasse è consentito dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno;
- La pesca delle seppie con reti da posta del tipo "tramaglio" è consentita dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno.

Articolo 10

Fatti salvi ulteriori divieti e prescrizioni previsti da altre norme di legge e dalle disposizioni generali della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca delle lumachine di mare è consentita alle seguenti condizioni:

- durante il periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 maggio di ogni anno;
- il quantitativo massimo giornaliero è di 100 (cento) kg per unità da pesca con una sola persona di equipaggio imbarcata, con una tolleranza di ulteriori 50 (cinquanta) kg per ogni membro di equipaggio in più;
- è consentito l'impiego di un massimo di 500 (cinquecento) cestini da pesca per ogni imbarcazione.

Articolo 11

In tutto il Compartimento Marittimo di Ortona è adottato, per la cernita delle lumachine, un setaccio con maglia quadrata di lato non inferiore a 12 (dodici) mm. o con distanza tra i tondini non inferiore a 9 (nove) mm.

Articolo 12

In tutto il Compartimento Marittimo di Ortona è fatto assolutamente divieto di setacciatura delle lumachine lungo le spiagge o nei porti.

Tale operazione deve essere effettuata nella zona di pesca o, in caso di avverse condizioni meteorologiche, sulle motobarche addette alla pesca con l'obbligo di rigettare in mare le lumachine inferiori a 20 mm.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi degli articoli 15, 24, 25, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modificazioni nonché ai sensi dell'articolo 1174 del Codice delle Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ortona (CH), 11 novembre 2005

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Donato DE CAROLIS

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)